CAMERA DEI DEPUTATI N. 465

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZ, BENEDIKTER, EBNER, DUJANY

Presentata il 16 settembre 1983

Norme a favore del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa legislativa è posta a tutela del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento.

Le popolazioni appartenenti a tale gruppo costituiscono una minoranza linguistica, che nella regione Trentino-Alto Adige vive non solo nella provincia autonoma di Bolzano, ma anche in quella di Trento.

In provincia di Bolzano il gruppo linguistico ladino gode di una particolare tutela, basata anche sulle norme degli articoli 2, 4, 15, 19, 56, 61, 62, 63, 84, 97, 98 e 102 dello statuto del Trentino-Alto Adige.

I ladini che vivono in provincia di Trento godono invece di una tutela costituzionale molto minore.

Si ripropone quindi il problema di garantire e sviluppare le peculiarità proprie del gruppo linguistico ladino vivente in provincia di Trento, per cui appare giustificata, necessaria ed urgente l'estensione della normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano, così come del resto era già previsto dal progetto di legge d'iniziativa regionale presentato nella sesta legislatura (n. 3750) e nelle nostre proposte di legge presentate nelle passate legislature, ultima fra esse la proposta n. 6 della VIII legislatura.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Le province di Trento e Bolzano utilizzano i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 56 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quelli provinciali di Trento e Bolzano, può chiedere che si voti per gruppi linguistici ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 61 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia

del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige ciascun gruppo linguistico ha il diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo diverso ».

ART. 4.

L'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quelli provinciali di Trento e Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali nelle province di Trento e Bolzano, garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

ART. 5.

L'articolo 63 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali delle province di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 6.

All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al Tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

ART. 8.

Dopo l'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente articolo 102-*bis*:

« Nella Val di Fassa l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e l'uso della lingua sono disciplinati in conformità a quanto previsto dal presente Statuto per i ladini residenti in provincia di Bolzano.

Per l'amministrazione delle scuole della Val di Fassa il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico previa consultazione con i rappresentanti ladini nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini della Val di Fassa.

Nella Val di Fassa la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo per l'accesso al pubblico impiego.

Nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali della Val di Fassa possono essere usate la lingua italiana o quella ladina ».

ART. 9.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Questi ultimi sono designati – previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine – uno dalla regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento ed uno dai comuni della Val di Fassa in una seduta comune, che è convocata dal Presidente della giunta provinciale, e che delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.